

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2025/533**  
**del 05/09/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1601**  
**del 05/09/2025**

**LEGALE**

**Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA AD UN EX DIPENDENTE IN  
RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO PENALE N. 2176/12 RGNR DEL  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che nell'anno 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia apriva il procedimento penale n. 2176/12 R.G.N.R. nei confronti di trentacinque soggetti, tra i quali due dipendenti comunali ai quali veniva contestato il reato di cui agli artt. 81 e 479 del Codice Penale;
- che in data 13/5/2019, a seguito di ricezione dell'avviso di garanzia, uno dei due dipendenti comunali chiedeva la concessione del patrocinio legale a spese dell'Amministrazione ed indicava quale legale di fiducia l'avv. Giovanni Tarquini del Foro di Reggio Emilia;
- che in pari data il dipendente faceva pervenire anche un preventivo di massima dell'avv. Tarquini, il quale quantificava in € 9.192,46 lordi l'importo delle competenze per la difesa nella fase delle indagini preliminari e in quella davanti al GUP;
- che con determinazione dirigenziale n. 537 RUD del 21/5/2019 si concedeva al dipendente il patrocinio legale a spese del Comune e si assumeva a bilancio un impegno di € 9.192,46 in favore dell'avv. Giovanni Tarquini (impegno n. 2019/3811, successivamente riattivato con il n. 2025/1853);
- che con mail del 16/7/2025 l'avv. Tarquini comunicava che, a seguito del deposito di memorie difensive e di interrogatori, il procedimento a carico dei due dipendenti comunali era stato archiviato dal GIP in accoglimento di conforme richiesta formulata dal Pubblico Ministero (ALL.1); chiedeva pertanto indicazioni sulle modalità di pagamento della sua attività difensiva limitatamente alla voce "attività indagini preliminari" di cui al preventivo a suo tempo formulato;
- che essendo nel frattempo variate le modalità di rimborso delle spese per la difesa in giudizio di dipendenti ed amministratori comunali, con mail del 18/7/2025 la sottoscritta comunicava all'avv. Tarquini che il pagamento sarebbe stato effettuato direttamente ai suoi assistiti previo invio di copia delle fatture ad essi intestate nonché di copia dei bonifici attestanti il pagamento delle stesse; di seguito, con mail del 30/7/2025, venivano indicate all'avv. Tarquini le modalità per la comunicazione in via telematica, da parte dei suoi clienti, dei codici IBAN riferiti ai conti correnti a loro intestati;
- che con mail del 4/9/2025 l'avv. Tarquini, in riferimento ad uno dei due dipendenti comunali (nel frattempo collocato in quiescenza), trasmetteva contabile del bonifico da esso effettuato in suo favore (ALL.2) e copia analogica della fattura elettronica (ALL.3); allegava altresì scheda con il codice IBAN del conto corrente intestato al suo cliente (ALL.4), essendo quest'ultimo impossibilitato a trasmetterlo in via telematica;

Considerato:

- che non sussiste una condizione oggettiva di conflitto di interessi in quanto, in riferimento al reato contestato ai dipendenti, l'attività non è stata frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro o con i fini pubblici perseguiti;

- che vi è un nesso di causalità e connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il compimento dei doveri di servizio in quanto la notizia di reato attiene ad attività svolta nell'ambito delle funzioni di pertinenza dell'amministrazione comunale;
- che la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero evidenzia come i delitti contestati agli ex dipendenti "non sussistano";

Richiamata la deliberazione n. 206 I.D. del 18/11/2021 con la quale la Giunta Comunale – seppure in riferimento a diverso procedimento penale a carico di altri soggetti – ha fissato i criteri di massima da seguire per la valutazione della congruità dei compensi professionali richiesti dai legali dei dipendenti comunali, vale a dire: *“applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 laddove l'attività professionale sia caratterizzata da limitata produzione di atti e attività difensiva; non superamento della tariffa media negli altri casi”*;

Dato atto che l'avv. Giovanni Tarquini ha presentato memoria difensiva ed ha assistito il suo cliente durante gli interrogatori, e che sia il suo preventivo che la sua fattura (limitata, quest'ultima, alla sola attività effettivamente svolta) sono stati redatti prendendo a riferimento i valori tariffari medi;

Ritenuto pertanto di autorizzare il rimborso delle spese sostenute dall'ex dipendente nella misura richiesta, vale a dire € 3.587,35;

Visti:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare il pagamento di € 3.587,35 in favore dell'ex dipendente destinatario di provvedimento di archiviazione nel procedimento penale n. 2176/12 R.G.N.R. del Tribunale di Reggio Emilia (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'ALL.5), per le motivazioni di cui in premessa, imputando la spesa all'impegno n. 2025/1853 riattivato sul capitolo 3250 del P.E.G. 2025;

- 2) di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all'ex dipendente, il cui codice IBAN è riportato nell'ALL.4;
- 3) di mandare in economia la somma che residuerà sull'impegno n. 2025/1853 dopo il pagamento di cui al presente provvedimento;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Avv. Eliana Benvegna